

Denuncia, querela, esposto

Denuncia

La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) - un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.

Nella generalità dei casi la denuncia è **facoltativa** ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge. La denuncia può essere presentata in **forma orale** o **scritta**. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun **termine** per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La denuncia da parte dei privati è obbligatoria nei seguenti casi (per ognuno dei quali il Codice Penale indica il termine per la presentazione):

- per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell'ergastolo (art.364 C.P.);
- per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 C.P.);
- per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 C.P.);
- per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6 L.18/4/1975, n. 110);
- per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 co.3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri;
- per i rappresentanti di enti sportivi che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere **attestazione** della ricezione.

La denuncia di privati

L'articolo 333 del codice di procedura penale statuisce, riguardo alla denuncia di privati, che “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall'articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonché, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

La denuncia quindi, secondo quanto sopra esposto, **può essere relativa esclusivamente ad un reato perseguibile di ufficio** ossia ad un reato che non necessita di alcuna manifestazione di volontà, da parte della vittima, né di alcuna autorizzazione “esterna” al sistema penale per essere perseguito.

Può essere proposta da ogni persona che abbia notizia di tale tipo di reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Essa, come statuito dall'articolo 333 del codice di procedura penale, **deve essere obbligatoriamente resa:**

- dal cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell'ergastolo (art.364 codice penale);
- da chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 c.p.);
- da chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 c.p.);
- da chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 comma 6 L.18/4/1975, n. 110);
- da chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 comma 3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art.20 co.5 L.110/1975);
- dai rappresentanti di enti sportivi che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.

In tutti gli altri casi la proposizione della denuncia da parte del cittadino è facoltativa ed è quindi rimessa alla sua libera scelta.

Essa può essere presentata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (presente nelle Questure, nei Commissariati di P.S. e nelle Compagnie e Stazioni dei Carabinieri):

- in forma orale, ed in tal caso lo stesso redigerà verbale,
- in forma scritta, sottoscritta dal denunciante o dal procuratore speciale.

Generalmente non vi è alcun termine temporale entro il quale proporre la denuncia quando questa è facoltativa. Diversamente, quando essa è obbligatoria, apposite disposizioni, contenute nel codice penale, stabiliscono il termine entro il quale deve essere proposta.

Inoltre, ex art. 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata. L'attestazione può essere apposta in fondo alla copia dell'atto.

Querela

La **querela** è la dichiarazione con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una **condizione di procedibilità**, ma contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.

La querela va fatta, **oralmente o per iscritto**, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'**attestazione** della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (**art. 347 c.p.p.**).

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. E' sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.

Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'**attestazione di ricezione (art. 107 att.)**. Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (**artt. 380 comma 3 e 381 comma 3**), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente - anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.

Il **diritto** di querela deve essere **esercitato**, a pena di decadenza, **entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato**. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d'ufficio - o atti sessuali con minorenni: **artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.**).

Si può **rinunciare** al diritto di proporre querela.

La rinuncia può essere espressa (atto redatto in forma scritta) o tacita (compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi) ed implica la perdita del diritto di proporre querela (**art. 339**). La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo in quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata può però provvedersi alla sua revoca. La revoca della querela prende il nome di remissione.

La **remissione** è, dunque, l'atto con cui la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela. Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato - **art. 152 c.p.**), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente riacusata (**art. 155 c.p.**).

La querela

Gli articoli del codice di procedura penale (dal 336 al 340) che regolano la querela sono inseriti all'interno del Titolo III intitolato "Condizioni di procedibilità".

Ciò è dovuto al fatto che la querela è considerata una condizione di procedibilità ossia una condizione in mancanza della quale non si procede in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio.

La querela è costituita da due parti: la prima è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio, la seconda è l'esposizione del fatto reato.

Il diritto di proporre querela spetta, come stabilito dall'art. 120 del codice penale, **esclusivamente alla persona offesa da un reato** per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta.

Per i minori di quattordici anni e per gli interdetti a causa d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto quattordici anni e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono anche, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Il diritto di querela non può essere esercitato, così come disposto dall'articolo 124 del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga altrimenti, **trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato**.

La querela può essere proposta, personalmente o attraverso di procuratore speciale, alle stesse figure incaricate di ricevere la denuncia nonché, all'estero, ad un agente consolare.

Inoltre, essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita in busta chiusa per posta raccomandata.

Quando la dichiarazione di querela avviene oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

Eccezionalmente, la querela può anche essere proposta oralmente ad un agente di polizia giudiziaria, infatti, come previsto dall'articolo 380 CPP, "se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa ma, se la querela è stata proposta prima di tale evento, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Al diritto di querela si può rinunciare in maniera espressa o tacita ancor prima di esercitarlo infatti, secondo l'art 124 del CP "Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi".

La rinuncia espressa è fatta personalmente, o attraverso il procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante.

Tale dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio che, accertata l'identità del rinunciante, redigono il verbale sottoscritto dal dichiarante.

Nella stessa dichiarazione può anche essere espressa la volontà di rinunciare all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Se invece la querela è già stata proposta si può esercitare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **il diritto di remissione della querela** con una dichiarazione diretta all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne curerà la trasmissione alla citata autorità.

La remissione però non produce effetto se il querelato la ricusa espressamente o tacitamente compiendo fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

Vi è infine da notare che non è consentita, per alcune ipotesi di violenza sessuale (art. 609 bis C.P.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater C.P.), la remissione della querela.

Per tali reati, infatti, la querela può essere presentata entro il termine di sei mesi e, dopo la sua proposizione, diventa irrevocabile.

Istanza di procedimento

L'istanza di procedimento è la domanda, presentata al P.M. o alla P.G. o anche ad un agente consolare all'estero, con la quale la persona offesa di taluni delitti comuni (cioè non politici: **art. 8 c. 3 c.p.**) commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguiti d'ufficio: **artt. 9 co. 2 e 10 co. 1 c.p.**) chiede che si proceda nei confronti dell'autore del fatto. L'istanza è irrevocabile e rappresenta una **condizione di procedibilità**: in sua assenza infatti per quel reato non potrebbe celebrarsi alcun processo.

L'istanza può essere presentata entro 3 mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato.

Esposto

L'esposto è l'atto col quale si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare **dissidi privati** tra le parti in contesa.

Alla composizione bonaria della lite, l'Autorità di P.S. provvede a mezzo degli **Ufficiali di P.S.** (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta. Qualora dai fatti si configuri un reato, l'Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

La denuncia

La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati nella tabella.

Chi può presentare la denuncia? Un privato o il suo avvocato, un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio

Dove si presenta la denuncia? Negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di P.S., Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113.

Come si presenta la denuncia? Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale. Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine

La presentazione della denuncia ha una scadenza? Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.

Quando è obbligatorio presentare una denuncia? La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando:

- si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso.
- si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
- si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo
- rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive

Che cosa deve contenere la denuncia? La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.

Può essere richiesta una ricevuta di ricezione della denuncia? Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta o orale.

Querela

La querela è prevista dagli artt. 336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.

Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.

Chi la può presentare? La persona offesa o il suo avvocato

A chi rivolgersi? In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria All'estero: a un agente consolare

Quali sono i termini per la presentazione? Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.

Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)

Come può essere presentata?

- In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale
- In forma scritta può essere recapitata anche tramite un incaricato o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve essere autenticata la firma. Anche per la raccomandata?
- In caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo

Cosa deve contenere la querela? La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le prove La chiara manifestazione di volontà del querelante perché il colpevole sia punito. La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato

Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela? Possono richiederla il querelante o il suo avvocato

E' possibile ritirare la querela? Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria

La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.

La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.

Attenzione

Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.

Esposto

L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.

Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.

Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.

A chi rivolgersi? Ad un ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Sono ufficiali di P.S.: i funzionari della Polizia di Stato, gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, gli ispettori superiori della Polizia di Stato e i marescialli aiutanti dell'Arma dei Carabinieri che rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e il sindaco dei Comuni privi di uffici di Pubblica Sicurezza.

Che cosa avviene dopo la richiesta d'intervento? In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria).

Dell'incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.